

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

DELIBERAZIONE N.9

DEL 10/04/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE**  
PER L'ANNO 2014 -

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **dieci** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito **il Consiglio Comunale**

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GADDI GADDO LUCIO	Sindaco	Presente
MASOTTI ANGIOLO	Consigliere	Presente
BIANCHINI FRANCO	Consigliere	Presente
BIAGIONI LUCA	Consigliere	Presente
PICCHETTI ELENA	Consigliere	Presente
SALVETTI MARCO	Consigliere	Presente
BERTONCINI ITALO	Consigliere	Assente
FONTANA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONDI FRANCOLINO	Consigliere	Presente
COSIMINI ALBERTO	Consigliere	Presente
TRITI LETIZIA, MARIA	Consigliere	Presente
CASANOVI EUGENIO	Consigliere	Presente
BONALDI SAURO	Consigliere	Presente
LUPETTI LELIO	Consigliere	Assente
TONI VIVIANO	Consigliere	Presente
MONTI DARIO	Consigliere	Presente
FAVARI LUIGI	Consigliere	Assente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Dott. MARCO SALVETTI**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, assume la Presidenza.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA**

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote

inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Illuminazione pubblica
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Servizi di polizia locale
Servizio di protezione civile

Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014 saranno quantificati i relativi costi.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

**CONSIDERATO** che, al precedente ordine del giorno, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal gestore del servizio.

**PRESO ATTO** delle tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di consiglio comunale del 25/10/2013 n. 25, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto,

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale unica;

**VISTO** i pareri;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,00 per mille, di cui 7,6%° riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per immobili accampionati a civile abitazione, locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98	7,6 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00

### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali	1 per mille

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti agevolazioni della TASI:

- nuclei familiari con ISEE inferiore ad 13000,00 euro rimborso
- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superfici e media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente e attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
					Centro>5000	99,298761					
Famiglie di 1 componente	707	84.513,00	24,9%	119,5	0,86	0,60	1,255944	150,13	59,58	59,58	209,71
Famiglie di 2 componenti	688	74.159,07	24,2%	107,8	0,94	1,40	1,372776	147,97	139,02	69,51	286,99
Famiglie di 3 componenti	538	79.180,00	18,9%	147,2	1,02	1,80	1,489607	219,23	178,74	59,58	397,97
Famiglie di 4 componenti	383	60.542,00	13,5%	158,1	1,10	2,20	1,606439	253,93	218,46	54,61	472,39
Famiglie di 5 componenti	103	19.611,00	3,6%	190,4	1,17	2,90	1,708667	325,33	287,97	57,59	613,29
Famiglie di 6 o più componenti	42	9.708,00	1,5%	231,1	1,23	3,40	1,796291	415,20	337,62	56,27	752,82
Non residenti o locali tenuti a disposizione	382	43.162,00	13,4%	113,0	1,02	1,80	1,489607	168,31	178,74	59,58	347,05
Superfici domestiche accessorie	0	25.386,00	0,0%	0,0	0,94	0,00	1,372776	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.843</b>	<b>396.261,07</b>	<b>100%</b>	<b>139,4</b>		<b>Media</b>	<b>1,538287</b>		<b>Media</b>	<b>59,52</b>	

## Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

### UTENZE NON DOMESTICHE

								QUOTA FISSA	QUOTA VARIABI LE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc Centro>500		Kd Centro> 5000		Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
		n	m <sup>2</sup>	Coef	0	Coef	5000		Quv*Kd	QF+QV
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	46	4.443,00	max	0,61	max	5,65	1,258544	1,905228	<b>3,163773</b>
2	Cinematografi e teatri	1	386,00	max	0,46	max	4,25	0,949066	1,433136	<b>2,382203</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	26	133.435,00	max	0,52	max	4,80	1,072858	1,618601	<b>2,691459</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	923,00	max	0,81	max	7,45	1,671182	2,512204	<b>4,183386</b>
5	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,67	max	6,18	1,382336	2,083949	<b>3,466285</b>
6	Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,56	max	5,12	1,155385	1,726508	<b>2,881893</b>
7	Alberghi con ristorante	5	4.598,00	min	1,08	min	9,95	2,228243	3,355225	<b>5,583468</b>
8	Alberghi senza ristorante	2	1.375,00	max	1,19	med	9,39	2,455193	3,166388	<b>5,621582</b>
9	Case di cura e riposo	-	-	max	1,47	max	13,55	3,032886	4,569176	<b>7,602062</b>
10	Ospedali	1	100,00	max	1,70	max	15,67	3,507419	5,284058	<b>8,791477</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	266	29.729,12	max	1,47	max	13,55	3,032886	4,569176	<b>7,602062</b>
12	Banche ed istituti di credito	15	2.612,00	max	0,86	max	7,89	1,774341	2,660576	<b>4,434917</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	157	25.695,00	max	1,22	med	9,86	2,517089	3,323190	<b>5,840279</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6	889,00	max	1,44	max	13,21	2,970990	4,454525	<b>7,425516</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	310,00	max	0,86	med	7,28	1,774341	2,454878	<b>4,229220</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	73	308,01	max	2,39	max	14,63	4,920703	4,933361	<b>9,854064</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	22	1.453,00	max	1,12	max	10,32	2,310770	3,479992	<b>5,790763</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	29	3.167,00	max	0,99	med	7,95	2,042556	2,680808	<b>4,723364</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	31	8.051,00	min	0,87	med	9,80	1,794973	3,304644	<b>5,099617</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	38	26.547,00	max	0,89	max	8,20	1,836237	2,765110	<b>4,601347</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	1.772,00	max	0,88	max	8,10	1,815605	2,731389	<b>4,546995</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	2.930,00	min	3,25	min	29,93	6,705360	10,09265	<b>16,798013</b>

									3	
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	min	2,67	min	24,60	5,508711	8,295331	<b>13,804042</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	27	2.494,00	min	2,45	min	22,55	5,054810	7,604053	<b>12,658863</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	27	8.076,00	min	1,49	min	13,72	3,074150	4,626502	<b>7,700651</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	14,00	min	1,49	min	13,70	3,074150	4,619757	<b>7,693907</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8	425,00	min	4,23	min	38,90	8,727284	13,117413	<b>21,844697</b>
28	Ipermercati di generi misti	-	-	max	1,98	min	13,51	4,085112	4,555688	<b>8,640799</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	9	210,00	min	5,22	min	32,00	10,769840	10,790674	<b>21,560514</b>
30	Discoteche, night club	1	230,00	max	1,83	max	16,83	3,775633	5,675220	<b>9,450854</b>
0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	<b>0,000000</b>
<b>Totale</b>		<b>822</b>	<b>260.172,13</b>							



Comune di  
**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**  
Provincia di Lucca

**1. Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti,

- 1 di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n.4 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI</b>	I rata	31 Luglio
	II rata	30 Settembre
	III rata	30 Novembre
	IV rata	31 gennaio

- 2 di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di Settembre;
- 3 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 4 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 5 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 6 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti

e n. 4 contrari **BONALDI SAURO** , **BONDI FRANCOLINO** , **TONI VIVIANO** , **MONTI DARIO**  
su n. 14 Consiglieri votanti.

### **DELIBERA**

1. di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione;

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE:**

Con n. 10 voti favorevoli resi in forma palese , n. 0 astenuti

e n. 4 contrari **BONALDI SAURO** , **BONDI FRANCOLINO** , **TONI VIVIANO** , **MONTI DARIO**  
su n. 14 Consiglieri votanti.

:

### **DELIBERA:**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.:

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 62 comma 3 dello Statuto

#### **IL PRESIDENTE**

*(Dott. MARCO SALVETTI)*

#### **IL SEGRETARIO**

F.to *( Dr.ssa CUGURRA ANTONELLA)*

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, CO. 1, DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267**

Regolarità tecnica  
Parere favorevole  
IL RESP.LE SERVIZIO  
F.to LUCCHESI PATRIZIA

---

Regolarità contabile  
Parere favorevole  
IL RESP.LE SERVIZIO  
F.to LUCCHESI PATRIZIA

---

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL 16/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)

Il sottoscritto **RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  
16/04/2014.

ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

***CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA***

***IL GIORNO: 11/05/2014***

Castelnuovo di Garfagnana li,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to (Dr.ssa Dini Viviana)